



**Assessorat du Territoire et  
de l'Environnement**  
**Assessorato Territorio  
e Ambiente**

All'Ente Parco Naturale Mont Avic  
Loc. Fabbrica n. 164  
11020 CHAMPDEPRAZ

e, p.c.  
Al Coordinatore del  
Dipartimento territorio e ambiente  
SEDE

Réf. n° - Prot. n.  
N/ réf. – Ns. rif.: prot. n. 590/PVA del 23 gennaio 2014

<  
Saint-christophe

**Oggetto:** L.R. 26.05.2009, n. 12 – concernente nuova disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.  
“**Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic**”.  
Trasmissione parere.

In riferimento al Piano in argomento, e al relativo processo di VAS,

a conclusione degli adempimenti istruttori svolti ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 12/2009, con la presente si trasmette il parere previsto dalla suddetta normativa.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Luca FRANZOSO  
Documento f.to digitalmente

---

**Département du Territoire et de l'Environnement**

Planification et évaluation environnementale

**Dipartimento Territorio e Ambiente**

Pianificazione e valutazione ambientale

Lieu-dit Grand-Chemin, 34  
11020 Saint-Christophe  
Tel. 0165/272143  
Télécopie 0165/272816

[s-pva@regione.vda.it](mailto:s-pva@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074

**Assessorato territorio e ambiente  
Dipartimento territorio e ambiente  
Struttura organizzativa  
Pianificazione e valutazione ambientale**

**Allegato**

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del  
“Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Monte  
Avic.**

**PARERE MOTIVATO**

**Premessa**

L'Ente Parco Naturale Mont Avic ha predisposto gli elaborati relativi al Piano di Gestione Territoriale (PGT) ai sensi della legge regionale n. 16 del 10 agosto 2004;

La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è disciplinata in Valle d'Aosta con legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009*);

Il Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009;

La Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale, dell'Assessorato territorio e ambiente, è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della l.r. 12/2009;

L'Ente Parco Naturale Mont Avic, quale Soggetto proponente il Piano in argomento, ha presentato alla Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale la documentazione prevista ai fini dell'attivazione della procedura di concertazione di avvio del processo di VAS ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2009;

La suddetta Struttura regionale ha avviato la procedura di cui all'art. 9 della l.r. 12/09 in data 3 aprile 2013, concludendo la medesima in data 21 maggio 2013 con trasmissione del relativo parere con il quale sono stati richiesti, da parte dei vari Soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati, vari approfondimenti da sviluppare nei successivi documenti di VAS;

L'Ente Parco Naturale Mont Avic ha provveduto alla redazione del Rapporto ambientale, tenendo conto del parere di concertazione di Vas sopracitato, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2009;

L'Ente Parco Naturale Mont Avic ha trasmesso alla Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale, con nota pervenuta in data 2 gennaio 2014 (prot. 16/TA), la proposta di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, in formato cartaceo e informatico, per l'attivazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009;

Il suddetto Ente ha altresì provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 3 del 21 gennaio 2014, data dalla quale sono decorsi i termini di tempo di 60 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento;

La Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale ha provveduto a pubblicare sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta i documenti di VAS sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del pubblico;

La Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale, di concerto con l'Ente Parco Naturale Mont Avic, ha provveduto ad individuare i Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti dal Piano in argomento, informando gli stessi dell'avvio del procedimento di VAS, con nota prot. n. 590/PVA inviata in data 23 gennaio 2014;

I soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati a tale fine sono risultati i seguenti:

- **Amministrazione regionale:**
  - Dipartimento industria, artigianato ed energia  
Struttura organizzativa risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
  - Dipartimento territorio e ambiente  
Struttura organizzativa pianificazione territoriale



- Dipartimento territorio e ambiente  
Struttura organizzativa attività estrattive e rifiuti
- Dipartimento territorio e ambiente  
Struttura organizzativa tutela qualità aria e acqua
- Dipartimento difesa del suolo, risorse idriche e programmazione  
Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche
- Dipartimento agricoltura  
Struttura organizzativa politiche regionali di sviluppo rurale
- Dipartimento agricoltura  
Struttura organizzativa pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale  
Struttura organizzativa forestazione e sentieristica
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale  
Struttura organizzativa flora, fauna, caccia e pesca
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale  
Struttura organizzativa aree protette
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali  
Struttura organizzativa restauro e valorizzazione
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali  
Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici
- Dipartimento difesa del suolo, risorse idriche e programmazione
- Dipartimento turismo, sport e commercio
- **Altri soggetti**
  - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta;
  - Comune di Champdepraz
  - Comune di Champorcher
  - Parco Nazionale Gran Paradiso

In data 21 marzo 2014, presso la sede dell'Assessorato territorio e ambiente, è stata convocata una riunione di confronto con i sopracitati Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali, per consentire un confronto preliminare all'emissione dei pareri e delle osservazioni di competenza;

I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti in data 21 marzo 2014;

La VAS, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12/2009, ricomprende anche la valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 8/2007.

### **Contenuti del Piano di gestione**

Rilevato che i principali riferimenti normativi del Piano di Gestione sono:

- la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 recante nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic (finalità e struttura dell'Ente, limiti territoriali dell'area protetta, criteri generali per la redazione del Piano di Gestione Territoriale);
- la legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394, la legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 e successive modificazioni (sistemi delle aree protette regionale e nazionale);
- le direttive 92/43/CE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e le normative di applicazione delle stesse a livello nazionale e regionale (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007; legge regionale 21 maggio 2007, n. 8; deliberazioni della Giunta regionale n. 1815 in data 6 luglio 2007, n. 1087 in data 18 aprile 2008) e n. 3061 in data 16 dicembre 2011);
- la legge regionale 12 gennaio 1993 e successive modificazioni (Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta);
- la deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2006, n. 1788/XII (Piano regionale di tutela delle acque).

L'Ente Parco ha aderito al Regolamento CE n. 761/2001 EMAS, recentemente sostituito dal Regolamento CE n. 1221/2009, con implementazione a partire dal 2002 di un SGA (Sistema di Gestione Ambientale).

L'adesione al Regolamento EMAS prevede che l'Ente pianifichi ed attui il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, prevede procedure di controllo e monitoraggio basate su una dettagliata analisi ambientale aggiornata con cadenza triennale e sulla valutazione di significatività di ciascun aspetto ambientale, assegna precisi ruoli operativi alle figure professionali inserite nella pianta organica, prevede una verifica annuale di conformità a cura di certificatori accreditati e della struttura ministeriale competente.

Un punto di forza del Piano in questione è rappresentato dall'integrazione al suo interno del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dell'Ente, verificato annualmente ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 "EMAS".

Il PGT nella Relazione è strutturato nelle seguenti parti:

1) Quadro conoscitivo: Descrive lo scenario ambientale e socio-economico, facendo riferimento ai documenti editi ed inediti che contengono dati relativi al territorio del Parco ed ai suoi immediati dintorni. Sono state prese in considerazione le seguenti componenti:

- geologia, geomorfologia, idrologia, climatologia;
- copertura del suolo, vegetazione, habitat, paesaggio;
- flora;
- fauna;
- indicatori demografici ed economici;
- captazioni, derivazioni e scarichi idrici;
- viabilità, infrastrutture per i trasporti, rete sentieristica;
- attività agro-silvo-pastorali e patrimonio edilizio rurale;
- strutture ricettive, di servizio e di informazione;
- altri manufatti e infrastrutture;
- turismo;
- pesca;
- caccia;
- altre attività del tempo libero ed eventi pubblici.

Alcune di tali voci si riferiscono ad attività che non possono essere esercitate per legge all'interno dell'area protetta, ma che possono comunque influenzare aspetti ambientali del Parco (ad esempio la caccia, praticata negli immediati dintorni).

2) Quadro strategico: Definisce le azioni necessarie per perseguire le finalità istitutive del Parco Naturale Mont Avic, individuando piani, programmi e progetti funzionali a:

- tutelare e valorizzare le componenti ambientali e paesaggistiche del Parco, ivi inclusi gli aspetti ambientali significativi individuati dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente gestore;
- incentivare le attività umane compatibili con la conservazione dell'ambiente e utili per la promozione della cultura naturalistica e per la diffusione di buone pratiche di gestione del territorio;
- indirizzare le attività socio-economiche e culturali strettamente legate alla presenza dell'area protetta;
- raccordare la Politica ambientale dell'Ente Parco (Regolamento EMAS) al territorio circostante, con particolare riguardo all'intero territorio comunale di Champdepraz e di Champorcher.

3) Piano di gestione ZSC-ZPS: Contiene le misure di conservazione indispensabili per la tutela di habitat e specie di particolare valore conservazionistico; tale sezione riprende i contenuti definiti dalla normativa regionale vigente in materia, con opportuni

adattamenti e precisazioni riguardanti specificamente il Parco Naturale Mont Avic (classificato come ZCS Zona di conservazione speciale e compreso all'interno della ZPS Zona di protezione speciale "Mont Avic – Mont Emilius").

### **Pareri ed osservazioni pervenute**

Al termine dell'istruttoria di VAS sono risultate pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- Osservazioni formulate da Legambiente Valle d'Aosta, pervenute con nota ricevuta in data 21 marzo 2014 (prot. n. 2539/PVA), con le quali la suddetta Associazione ha espresso una generale condivisione della strutturazione del Piano di Gestione Territoriale del Parco e delle finalità in esso indicate. La suddetta Associazione, inoltre, sottolineando che la tutela degli habitat e delle specie rappresenta l'obiettivo primario del Parco stesso e che una sua valorizzazione deve essere strettamente connessa alla sostenibilità e alla coerenza degli interventi con gli obiettivi, ha rilevato l'esigenza di gestione e limitazione in merito ad alcune specifiche tematiche ambientali e territoriali quali:
  - 1) Tutela dei corpi idrici - limitazioni alla realizzazione di derivazioni a scopo idroelettrico, fatto salvo l'autoconsumo;
  - 2) Attività agro-pastorali – divieto di lavorazione del terreno che possono modificare la composizione floristica dai pascoli;
  - 3) Viabilità, trasporti e sentieristica – rispetto delle indicazioni relative all'accessibilità veicolare e dei trasporti su rotaia o a fune;
  - 4) Turismo – esigenza di uno sviluppo turistico limitato nei numeri, distribuito nelle stagioni e controllato;
  - 5) Strutture ricettive – attenzione ad un turismo di qualità, privilegiando la riqualificazione del sistema di ricettività ed evitando la realizzazione di nuove strutture ricettive;
  - 6) Aree di accesso e confine con il Parco: adeguate politiche da parte dei Comuni coinvolti dal Parco del territorio di gestione e promozione delle aree esterne poste ai confini con il Parco

Risultano altresì pervenuti i seguenti pareri da parte dei Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali:

- parere formulato dalla Struttura organizzativa forestazione e sentieristica pervenuto in data 3 febbraio 2014 (prot. n. 937/TA), con il quale la suddetta Struttura regionale ha comunicato che i contenuti del Piano relativamente alla parte selvicolturale sono stati concordati tra la suddetta Struttura regionale ed il Parco stesso;
- parere formulato dalla Struttura organizzativa tutela qualità aria e acque pervenuto in data 17 febbraio 2014 (prot. n. 1441/TA) con il quale la suddetta Struttura regionale ha osservato quanto segue: *“Si condivide l'impostazione strategica del Piano in oggetto. In riferimento all'allegato n. 12 dello stesso Piano, concernente gli scarichi e le derivazioni a scopo idroelettrico, dal quale risultano indicati: - gli scarichi autorizzati in*

*corrispondenza del Rifugio Miserin, del Rifugio Dondena e del Rifugio Barbustel; - le derivazioni a scopo idroelettrico nei pressi del lago Miserin e del Gran Lago; si fa presente che all'interno del territorio del Parco Naturale del Mont Avic risultano essere autorizzati anche gli scarichi in località Praz Oursie (Foglio n. 4 – mappale n. 4) e in località Pian Chateau (Foglio n. 1 mappale n. 6)” ;*

- parere formulato dal Comune di Champdepraz, concertato con il Comune di Champorcher e pervenuto in data 21 marzo 2014 (prot. n. 2567/TA), con il quale i suddetti Comuni hanno formulato specifiche osservazioni con richiesta di modifica della parte normativa del Piano relativamente alla gestione delle attività antropiche all'interno del Parco;
- parere formulato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta, pervenuto in data 2 maggio 2014 (prot. n. 4304/TA), con il quale il suddetto Ente ha formulato specifiche osservazioni tecniche in merito a varie tematiche ambientali di competenza;
- pareri formulati dalla Struttura organizzativa aree protette: 1) nota pervenuta in data 30 aprile 2014 (prot. n. 3768/TA) con la quale la suddetta Struttura regionale ha rammentato i riferimenti normativi in materia di aree protette che fungono da quadro di riferimento per il Piano in oggetto, e ha formulato delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Champdepraz; 2) nota pervenuta in data 26 maggio 2014 (prot. n. 4614/TA) con la quale la suddetta Struttura regionale ha confermato la coerenza dell'impostazione del Piano con la disciplina normativa in materia di Aree protette e delle Aree Natura 2000;
- parere formulato dalla Struttura organizzativa pianificazione territoriale pervenuto in data 15 maggio 2014 (prot. n. 4186/TA) con il quale la suddetta Struttura regionale ha espresso una valutazione positiva sullo strumento di programmazione e pianificazione nel suo complesso, evidenziandone le sinergie positive con il PTP; inoltre la suddetta Struttura regionale ha evidenziato alcune puntuali osservazioni volte a coordinare meglio i procedimenti autorizzativi di competenza dell'Ente Parco con quelli di competenza comunale relativi agli aspetti urbanistici ed edilizi;
- parere formulato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta pervenuto in data 20 maggio 2014 (prot. n. 4354/TA) con il quale sono state formulate alcune osservazioni specifiche riguardanti la gestione delle attività selvicolturali;

Si precisa che tutti i contributi sopra elencati sono stati trasmessi all'Ente Parco Naturale Mont Avic, il quale ha quindi preso visione dei vari aspetti in essi esplicitati.

L'Ente Parco Naturale Mont Avic ha provveduto, inoltre, ad inviare delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Champdepraz, pervenute in data 5 maggio 2014 (prot. n. 3937/TA);

Tutto ciò premesso, preso atto dei documenti presentati per la procedura di VAS, delle osservazioni e dei pareri ricevuti durante l'istruttoria, alla luce di quanto in essi illustrato, si formulano le seguenti osservazioni.



### **Osservazioni di ordine generale:**

Il PGT vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 1994, n. 753/X, antecedentemente all'emanazione di fondamentali dispositivi normativi in materia di tutela ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale (a titolo di esempio si pensi alla direttiva 92/43/CE "Habitat" e all'istituzione della rete Natura 2000) e all'ampliamento dell'area protetta in comune di Champorcher decretato nel 2003. La nuova proposta di PGT intende dotare l'Ente Parco di uno strumento di pianificazione in linea con le normative ambientali in vigore, valorizzando nel contempo il Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente recentemente adottato.

Il Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic è disciplinato dall'art. 10 della l.r. 16/2004. Il Piano deve assicurare la tutela dei valori naturali ed ambientali alla luce dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, della normativa regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e della normativa in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

Il PGT si configura come strumento di raccordo tra le politiche di salvaguardia delle risorse naturali e le più ampie strategie di valorizzazione del territorio e dell'economia locale promosse da altri enti e soggetti istituzionali e privati. Come tale, il PGT non prevede solo il divieto di attività che possono compromettere la salvaguardia di habitat e specie, ma interviene sulla pianificazione territoriale con specifici indirizzi su attività agricole, fabbricati e altri manufatti, viabilità, energia, utilizzo delle risorse naturali, fruizione e promozione turistica, ecc.. Il Piano prevede inoltre alcune linee di azione tese allo sviluppo di attività di sperimentazione in campo ambientale e di applicazione di modelli di sviluppo sostenibile.

Dal punto di vista operativo, un punto di forza del Piano è rappresentato dall'integrazione all'interno del PGT del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dell'Ente, verificato annualmente ai sensi del Regolamento comunitario EMAS da certificatori accreditati e dalla competente struttura ministeriale (cfr. Allegato). Il PGT integra in particolare le seguenti sezioni del Sistema di Gestione Ambientale implementato ai sensi del citato Regolamento EMAS:

- Analisi ambientale;
- Programma ambientale;
- Procedure di controllo e monitoraggio.

Tali sezioni evidenziano la rilevanza di potenziali effetti ambientali delle attività antropiche a carico delle componenti sopra elencate; particolarmente significativi risultano gli effetti sulla biodiversità, gli scarichi nell'acqua e l'uso della risorsa acqua e definiscono una puntuale gestione delle attività di monitoraggio, individuando gli elementi sottoposti a controllo e le procedure da seguire in ogni singolo caso.

La sezione Quadro strategico prende inoltre in considerazione singoli aspetti antropici in relazione alle interferenze e ai loro possibili effetti sulle componenti ambientali citate in precedenza e prevede azioni riguardanti:

- La tutela delle risorse naturali (habitat e specie);
- La gestione degli aspetti ambientali di cui al Regolamento CE 1221/2009 "EMAS";
- interventi contro gli incendi boschivi;
- la tutela del paesaggio e dei geositi;
- la gestione delle attività antropiche che possono avere influenze sull'ambiente (attività legate all'uso di risorse, alla realizzazione e all'utilizzo di manufatti e infrastrutture, all'agricoltura e selvicoltura, alla valorizzazione turistica e culturale del territorio).

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, vengono individuate modalità di monitoraggio e programmazione di interventi di tutela.

Il PGT considera i possibili effetti delle attività antropiche su tutte le componenti degli ambienti naturali e degli agroecosistemi; più in particolare vengono considerati:

- minerali, rocce e geositi;
- reticolo idrologico;
- cicli geo-biologici;
- flora e vegetazione
- fauna;
- habitat;
- paesaggi.

Nel Piano sono inoltre trattati gli aspetti ambientali previsti dal Regolamento CE 1221/2009 "EMAS":

- effetti sulla biodiversità;
- rischio di incidenti ambientali;
- uso della risorsa acqua;
- uso della risorsa terreno;
- scarichi nell'acqua;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- emissioni nell'aria;
- questioni locali (rumore, odore, presenza di sostanze nocive, impatto visivo, inquinamento elettromagnetico);
- questioni di trasporto.

Il PGT prende dunque in considerazione un'ampia gamma di tematiche ambientali declinando per ciascuna di esse possibili effetti delle attività antropiche ed individuando a seconda dei casi divieti, limitazioni e modalità di attuazione compatibili con la conservazione dell'ambiente.

Alla luce di quanto esaminato, si rileva come il Piano di Gestione Territoriale del Parco regionale del Monte Avic sia finalizzato alla tutela ambientale del territorio del Parco in conformità alla specifica disciplina normativa, quindi le indicazioni in esso contenute, non

aumentando le pressioni antropiche ed ambientali sul territorio, ma essendo finalizzate ad una diminuzione delle stesse, non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente.

### **Osservazioni riguardanti il Piano di Gestione Zsc-Zps.**

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dalle l.r. 12/2009, all'art. 5, comma 1, la VAS ricomprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 7 della l.r. 8/2007, i cui contenuti devono essere integrati nella documentazione di VAS.

A questo proposito si prende atto che il Piano di Gestione del Parco contiene uno specifico Capitolo denominato: "Piano di Gestione ZSC-ZPS" che illustra l'appartenenza del Parco alla Rete ecologica Natura 2000 (ZSC IT1202000 – Parco naturale Mont Avic, e ZPS IT1202020 – Mont Avic e Mont Emilius); in tale Capitolo il Piano prevede specifiche Misure di conservazione per habitat o gruppi di habitat.

Lo sviluppo dei suddetti aspetti è risultato conforme alla disciplina normativa di settore come dichiarato dalla Struttura regionale aree protette, del Dipartimento risorse naturali ed aree protette che ha espresso il seguente parere favorevole: *"In relazione all'oggetto, si rileva che l'impostazione seguita per l'elaborazione del piano di gestione del Parco è coerente con i principi della l.r. n. 30/1991 e della l.r. 16/2004. Al tempo stesso, l'elaborato risponde ai contenuti richiesti dalle norme nazionali e dalla l.r. 8/2007 per il piano di gestione della Zona speciale di conservazione, in quanto recepisce in uno specifico paragrafo le indicazioni per la gestione puntuale degli habitat e delle specie Natura 2000"*.

### **Osservazione dei Comuni e controdeduzioni**

In merito alle osservazioni formulate dal Comune di Champdepraz, di concerto con il Comune di Champorcher, pervenute in data 21 marzo 2014 (prot. n. 2567/TA), si rileva come le medesime abbiano per oggetto varie richieste di modifica della parte normativa sulla gestione delle attività antropiche all'interno del Parco.

Le suddette richieste di modifiche sono state esaminate dai Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale coinvolti nel procedimento di VAS in atto, e a seguito del suddetto confronto, la Struttura regionale aree protette ha ritenuto di formulare specifiche "controdeduzioni" alle sopracitate osservazioni.

La suddetta Struttura regionale ha rilevato come *"le osservazioni al Piano di gestione del Parco naturale Mont Avic, espresse dai Comuni di Champdepraz e Champorcher nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, siano, quasi nella totalità dei casi, in contrasto con i principi contenuti nella normativa vigente in materia di aree naturali protette e tutela dei siti appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000"*.

L'Ente Parco Mont Avic, condividendo il parere espresso dalla Struttura regionale aree protette, ha ritenuto che possano essere approfonditi gli aspetti correlati alle proposte di ampliamento di alcune aree pascolabili, limitatamente alla sola rettifica in aumento dei limiti delle aree pascolabili per soli bovini nell'alta valle di Champorcher in località Raté in direzione nord fino ad includere il rudere di Damon Boccon e in località Pian Enseta in

direzione nord, sinistra orografica torrente Ayasse, sino alla base dei ripidi pendii del Mont Dela e non oltre il dosso che sovrasta la sorgente Fireia.

L'Ente Parco Mont Avic ha ritenuto altresì ammissibile la proposta dei Comuni di ampliare il numero di aree a vocazione sportiva da inserire nell'allegato 30 del Piano limitatamente alla palestra di roccia del Lac Miserin.

Preso atto pertanto che le Osservazioni espresse dai Comuni, sebbene finalizzate ad agevolare lo sviluppo delle attività antropiche all'interno del Parco, così come articolate, contrastano con i principi della normativa vigente in materia di aree naturali protette, e, possono comportare un aumento dei potenziali impatti ambientali, in generale, non si ritengono accettabili le stesse ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del Piano in esame, fatto salvo le specifiche osservazioni ritenute ammissibili dall'Ente Parco, sopra evidenziate.

### **Osservazioni riguardanti il Rapporto ambientale e la Relazione del PGT:**

Di seguito si illustrano alcune considerazioni generali relative alla stesura dei suddetti documenti, con alcune richieste di modifica o integrazioni dei documenti formulate da alcuni dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientali consultati.

Si rileva che il PGT analizza varie tematiche ambientali declinando per ciascuna di esse possibili effetti delle attività antropiche ed individuando, a seconda dei casi, divieti, limitazioni e modalità di attuazione compatibili con la conservazione dell'ambiente.

A questo proposito, si segnala la necessità che le suddette disposizioni risultino coerenti laddove sono indicate in varie parti della Relazione.

A titolo esemplificativo si citano le disposizioni in merito "all'utilizzo delle acque" per le quali a pag. 23 della Relazione del PGT viene indicato che: *"Ferme restando le competenze della Regione in materia, non sono ammessi interventi od attività che comportino l'utilizzazione delle acque a scopo di produzione idroelettrica; è fatta salva la produzione per autoconsumo, per la quale ogni impianto sarà valutato ed autorizzato caso per caso. All'interno del Parco non sono pertanto ammessi gli impianti per la produzione di energia idroelettrica destinata alla commercializzazione e/o all'innesto sulla rete di distribuzione, ad eccezione dei dispositivi abbinati ad acquedotti pubblici ad uso potabile. Gli impianti per la produzione dell'energia idroelettrica per autoconsumo locale e non allacciati alla rete, dovranno essere dimensionati sull'effettiva portata dei corsi d'acqua, tenendo conto in primo luogo del DMV, ma anche di una potenza commisurata alle reali esigenze di consumo..."*

Mentre a pag. 40 della medesima Relazione in riferimento alle esigenze di tutela per gli "habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", viene indicato quanto segue: *"Sono vietate le seguenti attività: La captazione delle acque di superficie e sotterranee fatta eccezione per i prelievi destinati ad autoconsumo, ad uso potabile, ad uso agro-silvo-pastorale e per le opere di rilevante interesse pubblico. La modifica del naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica, di difesa dagli incendi, gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e quelli di rilevante interesse pubblico."*

A questo proposito si rammenta che anche per gli impianti di produzione idroelettrica, eccedenti l'autoconsumo la normativa nazionale in materia, mediante il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della normativa di settore, ne definisce la "pubblica utilità; pertanto il divieto di realizzare impianti idroelettrici, eccedenti l'autoconsumo, condiviso in sede di VAS e così come indicato a pag. 23, verrebbe reso vano dal riferimento alla "pubblica utilità" indicato a pag. 40.

Si richiede pertanto, di armonizzare fra loro le disposizioni illustrate nella Relazione.

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta, per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle risorse forestali, ha osservato quanto segue:

- *nella gestione delle attività antropiche per quanto concerne la selvicoltura si richiede per le operazioni di esbosco, le cui modalità sono da concordare tra il Parco e i soggetti pubblici e privati, di inserire un limite minimo pari a metri cubi 5 di legname. Quanto sopra al fine di evitare un appesantimento della procedura per l'utilizzo di una quantità minima di legname che attualmente non hanno alcuna limitazione e che potrebbe limitare eccessivamente l'utilizzo delle risorse forestali.*
- *per quanto concerne gli habitat forestali, nell'ambito del Piano di gestione ZSC/ZPS, si richiede di voler correggere il testo a pag. 46, nelle azioni da incentivare secondo quanto indicato dalla D.G.R. 3061/2011 nel modo seguente: eliminando le parole "“eliminare o” ridurre lo sci fuori pista e il transito di mezzi motorizzati nel bosco.” La dizione del Piano lascia infatti margine a dubbi interpretativi che potrebbero essere di non facile gestione in particolare le operazioni di esbosco del legname con l'impiego di mezzi a motore. Si rammenta inoltre che la L.R.17/85 prevede già il divieto di transito dei veicoli a motore al di fuori delle strade, fatte salve le eccezioni previste, considerato che tale azione riguarda in generale tutti gli habitat forestali.*

In riferimento alle osservazioni formulate dal Corpo forestale della Valle d'Aosta di cui al secondo punto, si ritiene opportuno che, nelle successive fasi del processo di VAS, l'Ente Parco approfondisca, di concerto con le Strutture regionali competenti, gli aspetti relativi all'utilizzo dei mezzi a motore per la conduzione delle operazioni di esbosco, tenuto conto di quanto indicato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 3061/2011 (concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea natura 2000).

La Struttura pianificazione territoriale ha osservato quanto segue:

Concessioni e autorizzazioni (pag. 23)

- *“Prima di avviare qualsiasi azione che comporti il rilascio da parte di soggetti esterni al Parco di pareri, autorizzazioni, valutazioni, permessi di costruire oppure la denuncia di inizio attività, il titolare dell'intervento deve darne comunicazione scritta alla direzione dell'Ente Parco, precisando gli estremi della sopra citata documentazione, data di avvio e la durata presumibile dei lavori.”*

Al fine di coordinare il testo con la l.r. 16/2004, art. 11 che dispone in materia di rilascio di pareri e e con la l.r. 11/1998, artt. 59, 60, 60bis, 61, 61bis, si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo: *“L’ente gestore del Parco rilascia preventivo parere, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 16/2004, per concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco sulla scorta di completa documentazione progettuale e previa verifica della conformità dell’intervento o dell’opera alle disposizioni del piano di gestione. Prima dell’inizio lavori il titolare dell’intervento deve dare comunicazione scritta alla direzione dell’Ente Parco, precisando gli estremi del titolo abilitativo ottenuto ai sensi della l.r. 11/1998, la data di avvio e la durata presumibile dei lavori.”*

- *“In coerenza con le indicazioni relative al mantenimento ed alla qualificazione dei paesaggi naturali e tradizionali che caratterizzano il territorio del Parco, tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione e restauro di edifici e manufatti, devono porre una cura specifica nell’utilizzo dei materiali.”*

Si suggerisce di integrare il periodo nel modo seguente:

*“In coerenza con le indicazioni relative al mantenimento ed alla qualificazione dei paesaggi naturali e tradizionali che caratterizzano il territorio del Parco, tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di edifici e manufatti, devono porre una cura specifica nell’utilizzo dei materiali”*

- *“Le esigenze e le prescrizioni tecnologiche derivanti dal rispetto di normative specifiche per la funzionalità e la sicurezza di impianti specializzati dovranno ....”*

Si suggerisce di integrare il periodo nel modo seguente:

*“Le esigenze e le prescrizioni tecniche derivanti dal rispetto di normative specifiche per la funzionalità e la sicurezza di impianti tecnologici dovranno ....”*

Modalità d’uso, recupero, manutenzione ed utilizzo dei fabbricati (pag. 26 e 27)

- Il titolo del paragrafo sembra non corrispondere al contenuto. Si propone di sostituirlo con, a titolo di suggerimento: *“Patrimonio edilizio del Parco e strutture di interesse pubblico”*.
- Per quanto riguarda il seguente punto:  
*“b) accertata coerenza con le prescrizioni dei Piani regolatori Generali vigenti”*  
Si propone di integrare il periodo nel seguente modo:  
*“b) accertata coerenza con le determinazioni dei Piani regolatori generali comunali vigenti e con i regolamenti edilizi.”*
- Si suggerisce inoltre di titolare diversamente il paragrafo che inizia alla prima riga di pag. 27, *“Al fine di limitare l’impatto ambientale ...”*. Un titolo possibile potrebbe essere: *“Modalità d’uso, recupero, manutenzione ed utilizzo dei fabbricati rurali - ruderi”*.
- Per quanto riguarda il seguente punto:

*“Il recupero e la manutenzione dei fabbricati devono limitarsi al risanamento conservativo, garantendo la conservazione delle valenze ...”*

Non è chiaro a quale categoria di fabbricati si fa qui riferimento: se genericamente a tutti i fabbricati descritti alla pagina precedente oppure se solo al recupero dei ruderi. In questo ultimo caso dovrebbe essere inserita anche la ristrutturazione o la nuova costruzione, a seconda della tipologia di intervento e della classificazione del rudere definita dalla Soprintendenza e rinvenibile nei documenti del PRG.

- *“Le azioni di recupero non devono in ogni caso alterare la sezione naturale del terreno ed eventuali movimenti terra devono essere raccordati e inerbiti.”*  
Per maggior chiarezza, si suggerisce la seguente modifica:  
*“Le azioni di recupero non devono in ogni caso alterare il profilo naturale del terreno ed eventuali movimenti terra devono essere raccordati e inerbiti.”*

L'ARPA, in merito a varie tematiche ambientali di competenza, ha rammentato le relative normative di riferimento, sottolineando in modo particolare i seguenti aspetti:

#### Rumore

*“Si evidenzia che, con riferimento alla Direttiva 2002/49/CE e come di seguito maggiormente descritto, l'aspetto acustico può essere sviluppato, oltre che sotto l'aspetto delle emissioni sonore, anche come elemento di pregio delle aree ad alto valore naturalistico attraverso il riconoscimento e la classificazione del Soundscape (paesaggio sonoro)”*

*Nella documentazione presentata non sono citati i principali riferimenti normativi inerenti la gestione dell'inquinamento acustico.*

*Partendo dal livello comunitario è necessario inserire il riferimento alla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla “Determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. I criteri di sostenibilità da verificare rispetto agli obiettivi proposti dalla Direttiva sono:*

- *la riduzione del rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, e soprattutto,*
- *la conservazione della qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.*

*A livello locale è necessario inserire il riferimento alla Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9” e alla DGR applicativa n. 2083/2012 sull'approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9” di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g).*

*La gestione delle attività temporanee quali cantieri e manifestazioni è regolamentata a livello regionale dalla DGR n. 1262 del 7 maggio 2010 recante “Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto*

*acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009”.*

*Il programma regionale di riferimento è il piano di classificazione acustica del territorio comunale.*

*- in aggiunta alle classi dalla I (aree particolarmente protette) alla VI (aree esclusivamente industriali) già previste dalla Legge Quadro 447/1995 sull'inquinamento acustico e decreti applicativi, per il territorio valdostano è stata aggiunta una classe specifica denominata “classe 0 - aree remote”, per le aree remote di alta montagna, generalmente di grande estensione territoriale, in cui non sono presenti o previsti insediamenti o infrastrutture. L'inserimento di parti del territorio in classe 0 presuppone che non si debba avere innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale dell'area per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili;*

*La DGR 2083/2012 prevede anche specifiche indicazioni per la classificazione acustica di infrastrutture legate alla frequentazione turistica (es. rifugi, agriturismi, ecc.), oltre che agli alpeggi, che comportano l'attribuzione di una zona in classe acustica superiore. Tale possibilità è stata essenzialmente introdotta per tener conto di attività già presenti in territorio montano.*

*L'installazione di nuove infrastrutture ricettive all'interno del Parco dovrebbe prioritariamente avvenire nel rispetto della classificazione acustica dell'area.*

*Laddove presenti, infine, la verifica di coerenza va effettuata anche rispetto ai piani comunali di risanamento acustico.*

*Di questi due importanti strumenti di pianificazione acustica si deve tener in conto nel piano di gestione del Parco al fine di limitare gli impatti derivanti dalla pratica di attività antropiche, dallo svolgimento di attività produttive, dall'utilizzo di fonti per l'approvvigionamento energetico, dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione e rivalorizzazione dei villaggi rurali.*

*Si fa infine presente che, nell'ambito del Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT), è presente anche lo strato cartografico inerente la “Classificazione/zonizzazione acustica”.*

*ARPA evidenzia l'opportunità di incentivare azioni finalizzate al riconoscimento del paesaggio sonoro (Soundscape) in modo da sensibilizzare i fruitori del Parco ad una frequentazione più consapevole; si suggerisce inoltre una maggiore sensibilità nella direzione della conservazione della buona qualità acustica dei differenti ambienti interni al Parco e non solo della sua caratterizzazione come questione locale d'impatto.*

*A tal fine la caratterizzazione del paesaggio sonoro può diventare un ulteriore elemento da aggiungere ai percorsi con guida multimediale già esistenti ed essere utilizzata per nuovi percorsi rivolti a soggetti svantaggiati quali persone ipovedenti.*

*Si osserva che l'eventuale inserimento di centraline per la produzione di energia idroelettrica all'interno del Parco, il cui territorio è stato zonizzato acusticamente in classe I (aree particolarmente protette) e 0 (aree remote), potrebbe porre delle criticità dal punto di vista dell'impatto acustico al fine del rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente.*



*In termini generali, gli obiettivi del Piano di Gestione del Parco che prevedono lo sviluppo di un turismo ecosostenibile e controllato soprattutto dal punto di vista del contributo di disturbo antropico indotto, suggeriscono un'analisi dettagliata e puntuale, anche dal punto di vista della rumorosità ambientale, di situazioni in cui opere artificiali possano andare a modificare il rumore prodotto dai corsi d'acqua peggiorando il clima sonoro naturale degli ambienti del Parco.*

*Dal punto di vista dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo degli elicotteri per lo smaltimento di rifiuti, per il trasporto di materiali, di prodotti agricoli, di operatori per azioni di pubblico interesse quali manutenzione grandi impianti, gestione di cantieri, ci si riferisce alla Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale".*

*Oltre ai divieti e alle prescrizioni già indicati nel Piano di Gestione e legati al sorvolo dell'area del Parco, nella legge regionale 15/1988 (art. 1 comma 5bis) e modifiche successive, si obbliga, a partire dal 1 gennaio 2007, all'utilizzo di elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conformi ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti, da parte delle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose: ciò significa che devono essere utilizzati elicotteri dotati di certificato acustico ottenuto in fase di omologazione sulla base della documentazione ICAO. Dal punto di vista della gestione del sorvolo si suggerisce al Parco di concordare il più possibile a priori le rotte, e di prevedere che le operazioni di decollo e atterraggio siano effettuate nel minor tempo utile tenendo acceso l'aeromobile solo quando strettamente necessari."*

#### Acque superficiali:

*"Rispetto ai riferimenti normativi, si precisa che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999, attualmente abrogato. Anche se in fase di aggiornamento, per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, il PTA si riferisce ancora alla rete di monitoraggio regionale e al sistema di classificazione previsti dal d.lgs. 152/99 attualmente non più in vigore. Si propone quindi di considerare come normativa di riferimento per le acque superficiali: - □ la Direttiva 2000/60/CE;- □ il d.lgs.152/2006 e i successivi decreti attuativi; - □ il Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po adottato, con riferimento al territorio della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta Regionale n. 449/2010".*

#### Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria

*"I possibili fattori di inquinamento dell'aria sono costituiti dall'accensione di fuochi liberi all'aperto, dalla presenza di impianti termici o generatori di corrente a servizio di edifici civili presenti nel territorio del parco e dall'utilizzo di mezzi di trasporto a motore.*

*Il PGT del Parco prevede, nell'ambito delle misure di prevenzione degli incendi, il divieto di accensione di fuochi o uso di fiamme libere su tutto il territorio del Parco, inclusi gli abbruciamenti agricoli e la pratica del pirodiserbo.*

*La misura prevista nel PGT è valutata positivamente anche da ARPA, ai fini del contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, poiché i fuochi liberi possono costituire*

*un'importante fonte di emissione in atmosfera di inquinanti tossici per la salute umana quali, in particolare, polveri, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani.*

#### Rifiuti

*“per la gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri eventualmente presenti nel Parco si considera molto importante la continua verifica della corretta gestione di tali rifiuti a partire dalla fase di autorizzazione, pretendendo un dettagliato e specifico "Bilancio di produzione dei materiali", previsto per ogni progetto, da autorizzare dall'art. 16 comma 2 della L.R. 31/07, e continuando con i controlli diretti sul posto durante la fase di cantiere e al termine della realizzazione delle opere.”*

#### Radiazioni non ionizzanti

*“Attualmente all'interno del perimetro del parco è presente un solo impianto per radiotelecomunicazioni di potenza molto bassa: 3 W.*

*L'installazione di nuovi impianti, su tutto il territorio regionale, deve essere preventivamente autorizzata secondo la Legge Regionale 25/05 “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni”.*

*Nel PGT viene sottolineato che le attività antropiche ammesse all'interno del Parco (turismo, strutture ricettive, attività agricole, edilizia rurale, ecc.) saranno strettamente monitorate; l'ampliamento di alcune di esse, però, potrebbe comportare l'aumento della richiesta di energia elettrica che solo in parte può essere realizzata con lo sfruttamento di fonti rinnovabili in loco, portando così alla possibile realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dell'energia elettrica.*

*Attualmente all'interno del perimetro del parco transitano due elettrodotti ad alta tensione, nello specifico a 380 kV, per una lunghezza totale di linea di circa 5 km, con una corrente media, somma delle singole due, transitata nell'anno 2012 pari a 1538 A, dato lievemente in calo rispetto agli anni passati; non transitano linee di media tensione e non sono presenti cabine di trasformazione MT/BT.*

### **Osservazioni riguardanti il Piano di Monitoraggio**

Si prende atto che il Programma ambientale e le procedure Controllo operativo e Monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale vengono utilizzati come strumenti operativi per l'attuazione delle azioni di controllo, progettazione e programmazione previste dal PGT.

Il monitoraggio del PGT è assicurato quindi dall'applicazione del Regolamento comunitario EMAS. Con cadenza triennale viene redatto il documento Analisi ambientale, contenente un'aggiornata sintesi delle informazioni sullo stato dell'ambiente nell'area protetta.

L'Analisi ambientale (redatta nel 2002 e nuovamente nel 2006, nel 2009 e nel 2012), il Programma ambientale e le procedure di Controllo operativo e Monitoraggio sono stati quindi utilizzati come documenti propedeutici alla strutturazione del Piano ed individuati quali strumenti operativi per l'attuazione delle azioni di controllo, progettazione e programmazione previste dal Piano.

Ad integrazione delle sopracitate azioni di monitoraggio che vengono svolte in applicazione del Regolamento comunitario EMAS, si chiede di valutare la fattibilità di implementazione, nel sistema di monitoraggio in atto, dei seguenti ulteriori indicatori suggeriti da ARPA in merito a specifiche tematiche ambientali:

#### Rumore

*“Il sistema di gestione ambientale del Parco del Mont Avic prevede una serie di indicatori per il monitoraggio della frequentazione e degli impatti sul territorio e sulla fauna.*

*In particolare dal punto di vista del possibile disturbo antropico indotto viene effettuato un monitoraggio quantitativo della frequentazione turistica del Parco. Poiché il piano di gestione prevede uno sviluppo turistico mirato sempre più ad una frequentazione meno impattante dal punto di vista del disturbo antropico, si può pensare di entrare in maggior dettaglio con l'indicatore evidenziando, ad esempio, la percentuale di frequentazione dei percorsi attrezzati ad attività didattica o supportati da strumenti multimediali che ne valorizzano le elevate caratteristiche di naturalità.*

*Dal punto di vista del rumore si suggerisce inoltre l'introduzione di un indicatore sulla classificazione acustica del territorio comunale, ovvero “% di territorio del Parco rientrante in ogni classe acustica”.*

*Le attività di sorveglianza già indicate nel Piano prevedono il monitoraggio dei voli alpini e un elenco delle ditte di elitransporto autorizzate: ai fini dell'inserimento delle ditte di elitransporto nell'elenco delle ditte autorizzate si suggerisce la verifica del possesso del certificato di omologazione ICAO con il livello di emissione acustica dichiarato.*

*Per il monitoraggio dei cantieri si potrebbe prevedere un registro delle autorizzazioni rilasciate in deroga.*

#### Acque superficiali

Per quanto riguarda i corpi idrici presenti all'interno del Parco, ARPA, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha illustrato nel parere inviato la pianificazione e l'esito dei monitoraggi effettuati, al fine di fornire un idoneo quadro conoscitivo a riguardo.

In modo particolare, in riferimento al monitoraggio complessivo del torrente Chalamy ha indicato quanto segue: *“Il torrente Chalamy è inserito nella rete di monitoraggio regionale delle acque correnti ai sensi del d.lgs. 152/2006. Viene monitorato da ARPA VdA, rispettando cicli di monitoraggio, frequenze e protocolli analitici previsti dalla normativa vigente, in 4 siti di monitoraggio, non tutti ricadenti nel territorio del parco, di seguito elencati:*

- 0142va1 La Serva (Champdepraz)
- 0142va2 Ponte di Lese (Champdepraz)
- 0143va1 Monte ponte centrale (Champdepraz)
- 0144va1 Foce (Issogne).

*Come previsto dal DM 260/2010 (decreto attuativo del d.lgs. 152/2006) verranno definiti lo stato ecologico e lo stato chimico del corso d'acqua, calcolati sulla base dei risultati delle indagini chimiche, biologiche (macroinvertebrati e diatomee bentoniche) e, ove necessario, idromorfologiche. I risultati della classificazione saranno disponibili sul sito di ARPA VdA e potranno essere forniti, su richiesta, all'Ente Parco”.*

### Radiazioni ionizzanti

ARPA ha proposto i seguenti indicatori

- per le radiotelecomunicazioni:

evoluzione del numero di impianti presenti sul territorio del parco;

evoluzione della potenza totale degli impianti presenti sul territorio del parco (w);

- per gli elettrodotti:

evoluzione dei Km. di linee elettriche transitanti all'interno del Parco (suddivise in media e alta tensione) e numero di cabine MT/BT .

### Conclusioni

Esaminati i documenti prodotti dall'Ente Parco Naturale Mont Avic e in particolare:

- Piano di gestione territoriale;
- Rapporto ambientale;
- Manuale del sistema di gestione ambientale.

Rilevato che il Piano risulta coerente in rapporto alla normativa vigente e alla programmazione e pianificazione regionale;

Esaminate le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica, i pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti, e le relative controdeduzioni dell'Ente Parco Naturale Mont Avic;

Valutati gli effetti del Piano di gestione territoriale del Parco Naturale Mont Avic sull'ambiente;

Rilevato che, stante l'appartenenza del Parco alla Rete ecologica Natura 2000 (ZSC IT1202000 – Parco naturale Mont Avic, e ZPS IT1202020 – Mont Avic e Mont Emilius), il Piano risulta conforme alla normativa di riferimento;

Considerato che la valutazione ambientale strategica è stata effettuata contestualmente al processo di formazione del piano;

Visto il sistema di monitoraggio indicato, e preso atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del medesimo saranno individuate nella gestione ordinaria del Sistema di Gestione Ambientale e in particolare nel Programma Ambientale;

Ritenuto di condividere le indicazioni espresse dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta, dalla Struttura pianificazione territoriale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e da ARPA, riportate nel presente parere, nonché quelle trasmesse dai Comuni di Champorcher e Champdepraz, limitatamente ai soli aspetti ritenuti ammissibili in sede di istruttoria e riportati nel presente parere.

**La scrivente Struttura pianificazione e valutazione ambientale, in qualità di Autorità competente, esprime parere favorevole di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2009, al Piano di Gestione Territoriale del Parco regionale del Monte Avic, con la richiesta che siano adeguatamente valutate le indicazioni emerse in fase istruttoria ed evidenziate dai soggetti aventi competenza ambientale e territoriale consultati, oltre che le osservazioni pervenute da Legambiente Valle d'Aosta.**

**La scrivente Struttura pianificazione e valutazione ambientale, inoltre, visto il parere espresso dalla Struttura competente in materia di aree protette, da atto del giudizio positivo di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8/2007, al Piano di Gestione Territoriale del Parco regionale del Monte Avic.**

Si rammenta che l'Ente Parco Naturale Mont Avic sulla base delle indicazioni emerse nel presente parere, dovrà se del caso provvedere alla revisione del Piano in oggetto, se necessario in collaborazione con la scrivente Struttura e con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, e dovrà rendere conto delle modalità della suddetta revisione nel documento "Dichiarazione di sintesi", di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) della l.r. 12/2009.

Si ricorda, infine, che i documenti inerenti al Programma in oggetto, nonché quelli relativi al procedimento di VAS, dovranno essere trasmessi all'Organo competente per l'approvazione del Piano.

Il Dirigente  
Luca FRANZOSO